

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, ai sensi dello statuto sociale e in coerenza con le disposizioni normative ed attuative regionali, nazionali e comunitarie in ambito LEADER.

### **Articolo 2 - Composizione del Consiglio di amministrazione**

Secondo quanto previsto dall'art.22 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea dei soci ed è composto da quattro a otto consiglieri, secondo quanto deliberato dall'assemblea convocata per l'elezione delle cariche sociali.

Nei limiti della composizione numerica deliberata dall'assemblea dei soci, almeno un Consigliere dovrà essere eletto tra i candidati presentati dai ciascuno dei quattro Gruppi di appartenenza dei Soci ("Enti Pubblici", "Enti socio-economici", "Enti sociali" e Gruppo degli "Altri enti"); contestualmente nessun Gruppo potrà presentare più di tre candidature.

### **Articolo 3 – Diritto alle candidature**

Ogni Gruppo deve riunirsi con le modalità che ritiene più convenienti al fine di determinare al suo interno i soggetti da candidare quali membri del Consiglio di Amministrazione.

Hanno diritto di partecipare alla predetta decisione i soci appartenenti al medesimo gruppo, che siano stati iscritti a libro soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con il versamento delle azioni sottoscritte e che non abbiano in corso procedure di recesso o esclusione.

### **Articolo 4 – Presentazione delle candidature**

Le candidature formulate da ogni singolo Gruppo devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione della cooperativa almeno sette giorni prima dell'assemblea convocata per il rinnovo delle cariche.

I soggetti indicati devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Qualora un Gruppo non dovesse designare alcun candidato si intenderà che il Gruppo stesso ha rinunciato alla facoltà concessa dal presente regolamento ed il Consiglio di Amministrazione avrà la possibilità di candidare soggetti di sua fiducia.

### **Articolo 5 – Commissione elettorale**

Il Consiglio di Amministrazione nomina due suoi dipendenti oltre al revisore dei conti per costituire la "Commissione Elettorale" cui è affidato il compito di valutare la regolarità delle candidature presentate.

Qualora la Commissione Elettorale riscontrasse l'assenza di requisiti in un candidato proposto dovrà segnalarlo senza indugio al singolo Gruppo che lo ha designato, il quale avrà la facoltà di designare un nuovo candidato in sostituzione.

La Commissione Elettorale cura che siano predisposte schede scritte con l'elenco dei candidati per il caso in cui l'assemblea deliberi di eleggere le cariche sociali con il sistema del voto scritto.

Le schede elettorali contengono nominativi prestampati e l'indicazione del Gruppo che ha indicato il nominativo.

### **Articolo 6 – Scelta del sistema di voto**

In apertura dei lavori assembleari il Presidente propone all'assemblea dei soci di deliberare il numero degli amministratori da eleggere nei limiti di quanto previsto dallo Statuto della cooperativa (da quattro a otto).

L'assemblea delibera con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Dopo aver determinato il numero di membri da cui sarà composto il Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone all'assemblea dei soci di deliberare il sistema di voto per l'elezione delle cariche sociali. È escluso il voto segreto.

L'assemblea delibera con le maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Qualora sia deliberato il sistema di voto scritto, prima dell'apertura della votazione viene costituito il "seggio elettorale", composto da un presidente e due scrutatori scelti tra i soci presenti.

#### **Articolo 7 - Voto orale**

Se l'Assemblea ha deliberato di eleggere le cariche sociali con voto palese, il Presidente pone in votazione i singoli candidati, seguendo l'ordine dell'elenco.

In caso di votazione palese, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

Se l'esito della votazione non è evidente per il lieve scarto tra i voti favorevoli e quelli contrari, tenuto anche conto delle astensioni, il presidente dell'Assemblea può farla ripetere eventualmente con il metodo "alzata e seduta" con prova e controprova.

Se i candidati indicati nell'elenco sono pari alle cariche da eleggere, l'Assemblea, su proposta del suo Presidente, vota in modo palese i candidati in blocco per acclamazione.

#### **Articolo 8 - Voto scritto**

I soci ricevono una scheda elettorale nominativa.

I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Il voto è espresso apponendo una croce sulla casella accanto al nome di ciascun candidato prescelto.

Ciascun socio potrà esprimere una o due preferenze a seconda che i membri da eleggere siano rispettivamente quattro o otto.

Le schede riportanti un numero eccessivo di preferenze sono nulle.

Sono nulli i voti espressi sulla scheda in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

#### **Articolo 9 - Scrutinio**

Il seggio elettorale è competente per lo scrutinio dei voti e decide su qualsiasi controversia inerente allo scrutinio.

In caso di votazione con schede elettorali, si computano le schede e poi si scrutinano le singole schede.

#### **Articolo 10 - Proclamazione degli eletti**

Il presidente dell'Assemblea proclama i risultati dell'elezione.

Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti e, a parità di voti, i più giovani di età.

#### **Articolo 11 – Cooptazione**

Qualora si rendesse necessario procedere alla cooptazione di un consigliere rinunciante o decaduto, ai sensi dell'art.26 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione dovrà sostituirlo con altro soggetto rappresentante degli interessi del Gruppo che lo aveva nominato e dovrà pertanto concordare con tale Gruppo il nominativo del soggetto da cooptare.

In occasione della riconferma da parte dell'assemblea dei soci dell'amministratore cooptato dovrà essere garantito il principio di rappresentatività perseguito dalla società.

#### **Articolo 12 - Modifiche del regolamento**

Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea, convocata in sede ordinaria, se tale materia è stata previamente indicata nel relativo avviso di convocazione.

Il Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

**Articolo 13 - Pubblicità del regolamento**

Il Regolamento è visionabile nella sede legale.

Ogni socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento.